

## Personale di ruolo e supplenti

● «Due pesi e due misure: nella scuola sembra la regola regina. Attraverso un confronto tra i due status professionali, analizzando il contratto collettivo nazionale vigente, la stampa specializzata ha fatto emergere le diversità di trattamento, pur in presenza di direttive transnazionali, come la 1999/70/CE, che impongono a tutti i Paesi membri di non osservare discriminazione alcuna tra il personale di ruolo e precario, a partire dalla stabilizzazione automatica dei supplenti che hanno svolto oltre 36 mesi di servizio». Così in una nota l'Anief, secondo cui "le differenze riguardano aspetti lavorativi svariati: dall'entità degli stipendi, con quello dei supplenti bloccato al livello iniziale, alla somministrazione del bonus annuale per l'aggiornamento, precluso ai precari, sino alla concessione di ferie e permessi.

● Su questi ultimi, le differenze sono abissali: al personale docente, educativo ed Ata assunto a tempo determinato sono concessi permessi per la partecipazione a concorsi o esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, compresi quelli per il viaggio, ma non vengono retribuiti. E lo stesso vale per i sei giorni di ferie chieste dal dipendente precario nel corso delle attività didattiche: devono essere sempre legate in modo esplicito a motivi personali e familiari.

● «Quello che riteniamo inconcepibile – dichiara il presidente Anief Marcello Pacifico – è che a questi lavoratori si richiede lo stesso tipo di prestazione professionale».

